

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI A MANIFESTAZIONI E SAGRE, ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DIVERTIMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per le manifestazioni locali (feste, sagre etc.) e l'esercizio degli spettacoli viaggianti, nell'ambito dei parchi di divertimento e dei piccoli complessi o singole attrazioni.
2. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso. Parchi tradizionali sono quelli che si svolgono annualmente nella stessa località, specie in concomitanza con manifestazioni fieristiche, sagre, feste paesane etc., e comprendono l'installazione di almeno quattro attrazioni.

TITOLO II MANIFESTAZIONI

ART. 2 CALENDARIO DELLE SAGRE E FESTE PAESANE

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i gruppi, associazioni, comitati che intendano farsi promotori di feste, sagre e altre manifestazioni locali, devono trasmettere al Comune il calendario delle manifestazioni programmate per l'anno corrente.
2. Entro il 31 marzo il Comune trasmette agli enti organizzatori il calendario definitivo delle manifestazioni, specificando i relativi termini di durata.

ART. 3 PROGRAMMA

1. Almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, il soggetto organizzatore deve presentare al Comune un programma dettagliato in cui siano precisati:
 - a) calendario articolato della manifestazione, con l'indicazione delle iniziative organizzate (musica, intrattenimenti vari, iniziative culturali e sportive, stand gastronomici etc.);
 - b) tempi di installazione delle strutture necessarie per la manifestazione;
 - c) previsione di affluenza e, in particolare, giorni di presunta maggiore affluenza;
 - d) interferenze con la viabilità;
 - e) eventuale necessità del servizio di sorveglianza;
 - f) numero e dislocazione dei servizi igienici disponibili e di aree per parcheggio.

ART. 4 PRESCRIZIONI

1. Il Comune rilascia un'autorizzazione per ogni manifestazione, specificando eventuali limitazioni e prescrizioni in ordine a durata, orario, modalità di svolgimento e pulizia delle aree occupate.
2. L'autorizzazione dovrà essere ritirata almeno una settimana prima dell'inizio della manifestazione.

3. Le strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione, ricadenti su area pubblica, dovranno essere erette e rimosse nei seguenti termini:

- strutture principali (stand, tendoni e in genere strutture coperte): installazione non prima di otto giorni precedenti l'inizio della manifestazione; rimozione entro otto giorni dalla fine della manifestazione. Qualora debbano svolgersi altre manifestazioni, entro i 30 giorni successivi, il comune potrà autorizzare, su domanda degli organizzatori, la permanenza delle strutture già collocate, purchè coperte da assicurazione;
- palco e pista da ballo: installazione non prima di cinque giorni precedenti l'inizio della manifestazione; rimozione entro cinque giorni dalla fine della manifestazione;
- attrazioni dei parchi divertimento: installazione non prima di tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione; rimozione entro tre giorni dalla fine della manifestazione.

TITOLO III PARCHI DIVERTIMENTO

ART. 5 DESTINAZIONE DELLE AREE

1. Le attività dei parchi di divertimento possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della L. 337/68.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Amministrazione comunale determina l'elenco delle aree pubbliche destinate per l'anno successivo all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento. In difetto di tale provvedimento, le aree saranno quelle individuate dall'ultima deliberazione emessa in materia. Al di fuori di tali aree non è consentita alcuna installazione.

3. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente Regolamento in quanto applicabili.

ART. 6 ORARI E DURATA DEL PARCO

1. Il Sindaco stabilisce con atto generale d'indirizzo, cui si adegueranno gli atti determinativi di dettaglio:

- la data di inizio e il periodo di svolgimento della manifestazione;
- gli orari quotidiani di apertura e chiusura di esercizio dell'attività;
- il numero delle attrazioni che faranno parte del Luna Park per l'edizione in corso.

2. L'Amministrazione comunale può eccezionalmente concedere, per giustificati motivi, proroghe oltre la data stabilita, senza che ciò costituisca diritto per le future edizioni.

ART. 7 COMMISSIONE INTERNA

1. L'assemblea dei partecipanti al parco può nominare una commissione interna formata da tre componenti.

2. La commissione interna può essere convocata al termine dell'attività del Parco, su iniziativa degli stessi partecipanti, e resta in carica fino all'espletamento dell'edizione dell'anno successivo.

3. La commissione fa da portavoce dei concessionari presso l'Amministrazione comunale e collabora con essa per la corretta gestione del parco.

4. La Commissione si esprime in maniera non vincolante su:

- modifica delle aree destinate allo spettacolo viaggiante;
- creazione, modifica o soppressione dei Parchi;
- modifiche del Regolamento.

ART. 8
CONCESSIONE DELLE AREE

1. I provvedimenti di concessione delle aree sono adottati conformemente agli atti generali di indirizzo e programmazione dettati dall'Amministrazione e sono subordinati al preventivo pagamento del canone di concessione per occupazione di suolo pubblico.

ART. 9
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Chi intende ottenere in concessione un'area, deve presentare domanda in carta legale al Sindaco almeno 120 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione.

2. Nella domanda, a pena di inammissibilità della stessa, deve essere specificato quanto segue:

- a) generalità complete e recapito telefonico;
- b) codice fiscale e partita IVA;
- c) iscrizione CCIAA;
- d) tipo di attrazione, allegando copia dell'autorizzazione comunale ex art. 69 TULPS;
- e) fotografia dell'attrazione;
- f) misure di ingombro (superficie);
- g) collaudo statico annuale;
- h) dichiarazione di conformità alla L. 46/90;
- i) numero delle carovane d'abitazione e carri per il trasporto e relative dimensioni;
- j) polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni e infortuni causati a terzi.

3. Dell'avvenuta concessione è data comunicazione scritta agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 10
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Le concessioni sono rilasciate in base al criterio della maggiore anzianità di frequenza, determinando, eventualmente, anche le attrazioni da inserire per la prima volta come novità di interesse spettacolare, qualora vi sia superficie disponibile. La caratteristica della novità si mantiene per una edizione, dopodiché l'attrazione viene considerata alla stregua delle altre.

2. In caso di parità si procede al sorteggio. Dal sorteggio è comunque escluso chi è già concessionario di un'altra area nel territorio del Comune.

3. Nel medesimo anno solare, allo stesso esercente non può essere concessa, in presenza di altre domande, la stessa area per più di una volta.

4. Per i nuovi inserimenti è compilata una graduatoria d'attesa. Le nuove assegnazioni avvengono secondo i seguenti criteri preferenziali:

- a) anzianità di presentazione della domanda ininterrottamente negli ultimi 5 anni: punti 0,5;
- b) per ogni precedente manifestazione nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio: punti 15;
- c) punteggio acquisito per ogni frequenza, anche saltuaria, con ogni tipo di attrazione negli ultimi 5 anni: punti 5;
- d) anzianità di appartenenza alla categoria
 - per ogni anno dalla data di rilascio della licenza di esercizio: punti 1;
 - per ogni anno dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio: punti 1;
- e) anzianità di gestione dell'attrazione interessata alla concessione: per ogni anno: punti 0,5;
- f) in caso di ulteriore parità di titoli, si farà ricorso al sorteggio.

ART. 11
ANZIANITÀ DI FREQUENZA

1. L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni della manifestazione. Sono cumulabili anche i periodi di assenza giustificata e documentata per malattia o per causa di forza maggiore.
2. Qualora il titolare della concessione non possa essere presente al parco per giustificati motivi, conserva l'anzianità acquisita, e l'attrazione è sostituita attingendo dalla graduatoria dei non assegnatari. In difetto, non si procede a sostituzione, e lo spazio così creatosi non può essere utilizzato per ulteriori installazioni da parte dei titolari presenti.
3. La rinuncia volontaria alla concessione già rilasciata, se non dovuta a cause di forza maggiore, comporta la perdita del 50% del punteggio precedentemente acquisito in base all'anzianità.

ART. 12
ASPETTATIVA

1. L'esercente può chiedere, con istanza da presentarsi almeno 120 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione, la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno al fine di esplicare, nel frattempo, la propria attività in altra località.
2. L'aspettativa non può essere nuovamente richiesta prima del decorso di tre anni.

ART. 13
SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

1. E' consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una analoga nei seguenti casi:
 - calamità naturali;
 - casi fortuiti documentati e debitamente comprovati.
2. Solo in via eccezionale può consentirsi la sostituzione, qualora la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni già esistenti nel parco.
3. Qualora siano accertate violazioni al presente articolo, è applicata la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 14
SUCCESSIONE - SUBINGRESSI

1. La successione nella titolarità di un'attrazione avvenuta per:
 - a) causa di morte;
 - b) raggiungimento del diritto a pensione;
 - c) invalidità;
 - d) cessione d'azienda per atto tra vivi a titolo gratuito od oneroso, debitamente registrato;comporta il riconoscimento, in favore dell'avente causa, del punteggio maturato.

ART. 15
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

1. La concessione dell'area può essere revocata in ogni momento per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

ART. 16
ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

1. L'Amministrazione comunale, al fine di assicurare il regolare svolgimento del parco e della manifestazione, detta le necessarie disposizioni generali e direttive di indirizzo.
2. L'Amministrazione definisce i criteri di massima circa l'occupazione dell'area, l'uso degli apparecchi sonori e di diffusione acustica, il rispetto delle norme igienico sanitarie, la rimozione dei rifiuti, etc., sulla base dei quali sono poi adottati i provvedimenti conseguenti.
3. Le attrazioni devono essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità. Il concessionario deve adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità dei visitatori.

ART. 17
GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

1. Il titolare della licenza per l'esercizio dell'attrazione e concessionario della relativa area deve:
 - ritirare la concessione prima di effettuare l'occupazione;
 - mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
 - osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;
 - esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
 - osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dall'Autorità;
 - operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata autorizzata l'installazione. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari, purché siano maggiorenni e non titolari di altra autorizzazione simile. E' vietata ogni forma di subconcessione delle aree.
3. L'attrazione deve essere mantenuta in condizioni di assoluto decoro, e tali da non costituire elemento di disturbo al parco.
4. I titolari non possono occupare spazi ulteriori o diversi da quelli loro assegnati.
5. E' vietato sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso.
6. Qualora siano accertate violazioni al presente articolo, è applicata la sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00.

ART. 18
LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Nel rispetto dei criteri dettati dall'Amministrazione a norma dell'art. 16, è consentita la diffusione di musiche e canti, e l'uso di amplificatori sonori a basso volume durante l'orario stabilito.
2. E' vietato calpestare o in altro modo rovinare gli spazi erbosi, abbandonare rifiuti od altri oggetti nell'area occupata e nelle vicinanze. Ciascun concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, tramite servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti solidi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia.
3. L'attrazione e gli spettacoli non devono essere in alcun modo contrari all'ordine pubblico e al buon costume e non devono recare rumori molesti, scuotimenti, spari o essere in altro modo offensivi o molesti.
4. L'Amministrazione comunale resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente l'attività svolta dai concessionari.

5. Qualora siano accertate violazioni al presente articolo, è applicata la sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00.

ART. 19 USO DEGLI ANIMALI

1. E' vietato utilizzare animali vivi nelle seguenti attività:
 - a) come omaggio o per la promozione di attività commerciali, all'interno dei Luna Park, nelle fiere e nelle sagre e in qualsiasi altra manifestazione pubblica o privata; se usati come premi in giochi, lotterie o pesche di beneficenza, devono essere custoditi in condizioni idonee a salvaguardarne l'incolumità e dignità;
 - b) come esibizione in spettacoli, giochi e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e i concorsi di vario genere (bellezza, simpatia, capacità di apprendimento degli animali domestici, etc.), purché gli animali siano tenuti in condizioni dignitose all'interno di box o al guinzaglio, con l'esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti similari;
 - c) come esibizioni all'interno di zoo ambulanti, qualora l'impiego risulti contrario o lesivo della dignità dell'animale.

2. Qualora siano accertate violazioni al presente articolo, è applicata la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 20 RICONSEGNA DELLE AREE

1. Il concessionario deve restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

2. In caso di inottemperanza, i lavori saranno eseguiti a spese del concessionario, e sarà applicata la sanzione amministrativa da € 125,00 a € 300,00.

TITOLO IV COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DIVERTIMENTO E SINGOLE ATTRAZIONI

ART. 21 DEFINIZIONE

1. I complessi non costituenti parchi di divertimento sono costituiti da un massimo di quattro attrazioni raggruppate nella medesima area.

2. Alle singole concessioni e ai piccoli complessi non costituenti parco di divertimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 22 CONCESSIONE

1. I complessi e le attrazioni di cui al presente titolo possono agire nella stessa località in cui si svolgono fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti Luna Park non prima che siano trascorsi 60 giorni dal loro svolgimento.

2. La concessione dell'area a detti complessi non può superare i 30 giorni per anno solare. La permanenza non potrà superare, per ogni periodo, la durata massima di 15 giorni, salvo facoltà di deroga nell'ambito di manifestazioni autorizzate.

ART. 23
MANCATA ESECUZIONE DI ORDINANZE

1. In caso di inottemperanza alle ordinanze emanate ai sensi del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è applicata la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 24
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia.
2. Il Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. In via transitoria, per le manifestazioni che si svolgeranno nel corso del 2004, non saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 2.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze e provvedimenti riguardanti le materie in esso contemplate che siano con esso incompatibili.